



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3  
Marche Centro – Macerata**

---

**Regolamento per lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dell'Ente in modalità telematica  
(Approvato con Decreto del Presidente n. 18 del 19.06.2020)**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dell'Assemblea dell'A.A.t.o 3 Marche Centro-Macerata.

**Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni dell'Assemblea che si svolgono con le seguenti due modalità:
  - a) uno, più o tutti i componenti dell'Assemblea sono collegati per videoconferenza e partecipano a distanza, ossia da luoghi diversi anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
  - b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente con voto per appello nominale;
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

**Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni assembleari nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
  - la segretezza della seduta;
  - l'identificazione degli intervenuti;
  - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
  - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
  - la videodiscussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Qualora la seduta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei componenti intervenuti in audioconferenza o videoconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in audioconferenza o videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.
3. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:
  - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audioconferenza o videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - a consentire al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;



## Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata

---

- a consentire a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 4. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, si utilizza l'ordinaria procedura di consultazione dei documenti posti in discussione (con possibilità di *download*), attraverso l'area riservata del sito internet dell'Ente.
- 5. È comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di *files* (ad es. *cloud*).

### **Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute**

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a tutti i componenti secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.
3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti potranno essere collegati per videoconferenza anche dalla sede dell'Ente o da altra sede.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Regolamento. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti i componenti collegati in videoconferenza.
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Ente si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie.
7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
9. Il Presidente, il Segretario e il Direttore possono prendere parte alla seduta collegati in videoconferenza da una sede diversa dalla sede dell'Ente.
10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
12. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti eventualmente collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.



**Art. 5 - Verbale di seduta**

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
  - la modalità di svolgimento della seduta;
  - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i membri dell'Assemblea.

**Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento è approvato con decreto del Presidente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.